



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Piazza dei Martiri, 8 - 32100 Belluno - Telefono 0437 944545 - Fax 0437 292670
E-Mail : posta@ordinefarmacistibelluno.it – Pec: ordinefarmacistibl@pec.fofi.it

Prot. n. 202100070/of - Circ. n.017
Belluno, 09/02/2021

A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO
Loro Indirizzi Mail

OGGETTO: Prescrizioni dematerializzate Fascia C. Ulteriori chiarimenti

Cari colleghe e colleghi,

in risposta al quesito sottoposto dalla FOFI, il Dicastero ha precisato che **il decreto del 30 dicembre 2020 si applica anche ai medicinali industriali stupefacenti che possono essere prescritti con ricetta non ripetibile RNR** (prevista per la prescrizione dei medicinali stupefacenti di cui alla Tabella dei Medicinali inclusi nella SEZIONE B, nella SEZIONE C ad esempio FENOBARBITAL e nella SEZIONE D ad esempio DELORAZEPAM iniettabile) **e con ricetta ripetibile RR** (prevista per la prescrizione dei medicinali inclusi nella SEZIONE E della Tabella dei medicinali ad esempio LORAZEPAM orale), **ivi inclusi i medicinali industriali impiegati nella terapia del dolore e prescrivibili con ricetta del SSN, di cui al comma 4-bis dell'articolo 43 del D.P.R. 309/1990, introdotto dalla L. 38/2010, che possono essere prescritti con RNR** (ad es. FENTANIL CITRATO).

Il Ministero ha ricordato, inoltre, che sono transitati nella SEZIONE D della Tabella dei medicinali, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quelle parenterali, i medicinali per la terapia del dolore, già inclusi nella SEZIONE A.

Per i medicinali inclusi nella SEZIONE A della Tabella dei medicinali, ma senza indicazioni nella terapia del dolore (es. NANDROLONE DECANOATO IM), resta l'obbligo di uso del ricettario ministeriale a ricalco cartaceo di cui al comma 1 dell'articolo 43 del DPR 309/1990.

Ciò esclude la possibilità di prescrivere medicinali stupefacenti appartenenti alla SEZIONE A della Tabella dei medicinali in modalità dematerializzata, fatte salve le semplificazioni prescrittive introdotte per i medicinali della terapia del dolore di cui all'allegato III-bis (es. MORFINA CLORIDRATO), come sopra specificato.

La dematerializzazione delle ricette bianche, pertanto, NON si applica ai medicinali di cui alla SEZIONE A della Tabella dei medicinali la cui prescrizione resta disciplinata dall'art. 43 del D.P.R. 309/1990, commi 1, 2, 3, 4 e 5, per la prescrizione dei quali resta obbligatorio l'uso del ricettario cartaceo del SSN in duplice copia a ricalco (esclusa la copia per la rimborsabilità a carico SSN, per i

medicinali non appartenenti al SSN), ad esempio NANDROLONE DECANOATO IM).

Per quanto riguarda il D.M. del 7 agosto 2006, concernente «*Disposizioni sulla vendita dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*», oggi SEZIONE E della Tabella dei medicinali, relativa ai medicinali soggetti a ricetta ripetibile, risulta che il sistema elettronico sia stato predisposto per limitare la ripetibilità delle ricette relative a tali medicinali a tre volte nell'arco temporale di trenta giorni (periodo di validità di tali specifiche ricette ripetibili) e per consentire, invece, la spedizione per dieci volte nell'arco di sei mesi (periodo di validità di tutte le altre ricette ripetibili di medicinali non stupefacenti) per tutti i medicinali non stupefacenti prescrivibili con ricetta medica ripetibile, disciplinata dall'art. 89 del D.Lgs. 219/2006.

Infine, in merito alle preparazioni galeniche, il Dicastero ha chiarito che la dematerializzazione delle ricette per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN non si applica ai medicinali preparati in farmacia e, quindi, privi di AIC.

Cordiali Saluti

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Cinzia Bernard



IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Somacal

